



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI**  
**SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI**

composta dai magistrati

dott. Presidente rel.

dott. Consigliere

dott. Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al n. 60 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno  
2018 promosso da

elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Andrea  
Sorgentone, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata  
all'atto d'appello,

**appellante**

**CONTRO**

**BANCO I**

in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Sassari, presso lo

Sentenza ottenuta dall'avv. Andrea Sorgentone



studio dell'avv. \_\_\_\_\_, che lo rappresenta e difende per procura  
generale 19-10-07 Notaio,

**appellato**

All'udienza del 18-11-2019 la causa è stata decisa sulle seguenti

**CONCLUSIONI**

**Nell'interesse dell'appellante:** voglia la Corte

- 1) in via principale, considerato che, già in sentenza di primo grado, veniva dichiarata l'illegittimità della clausola di pattuizione degli interessi ultralegali, della presenza di anatocismo e dell'addebito di commissioni di massimo scoperto non pattuite, accertare e dichiarare che la banca appellata è debitrice per euro 294.980,65 (di cui euro 240.134,01 ottenuti dal ricalcolo del saldo ed euro 24.846,64 per CMS illegittimamente addebitate), come calcolati dal consulente tecnico d'ufficio nel giudizio di prime cure, dovendosi considerare pienamente assolto l'onere della prova in capo al correntista; per l'effetto, condannare il Banco di Sardegna s.p.a. a pagare la medesima somma a parte appellante, oltre interessi dalla notifica dell'atto di citazione in primo grado al saldo;
- 2) in via subordinata, previa disposizione di consulenza tecnica d'ufficio e sempre considerando che già in sentenza di primo grado, veniva dichiarata l'illegittimità della clausola di



pattuizione degli interessi ultralegali, della presenza di anatocismo e dell'addebito di commissioni di massimo scoperto non pattuite, provvedere al ricalcolo del saldo del rapporto di c/c per cui è causa per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1982 ed il 30 settembre 2009 (su cui è presente una serie continua di documenti contabili atti alla ricostruzione del rapporto; per l'effetto, condannare la banca appellata a pagare la somma accertanda, oltre interessi dalla domanda al saldo;

- 3) con rifusione delle spese del presente grado di giudizio da distrarsi al sottoscritto avv. Andrea Sorgentone, che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.

**Nell'interesse dell'appellato:** voglia la Corte

- 1) confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Sassari n. 989/17 per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettare le domande formulate dall'appellante;
- 2) con vittoria di spese, diritti ed onorari.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 989/2017 il Tribunale di Sassari accoglieva la domanda proposta da \_\_\_\_\_, quale intestatario del c/c n. 632-8, e \_\_\_\_\_ quale fideiussore, nei confronti della Banc \_\_\_\_\_ s.p.a. e volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità delle poste negative addebitate per interessi ultralegali, anatocismo, commissione di



massimo scoperto, usura e spese non pattuite nonché il ricalcolo del saldo previa espunzione delle competenze nulle, condannando la banca convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 70.520,48, oltre interessi legali dalla domanda, nonché alla rifusione delle spese processuali ivi comprese quelle di consulenza tecnica.

Disattesa l'eccezione di prescrizione, per difetto di precisa indicazione delle rimesse solutorie, il tribunale, sulla scorta delle risultanze peritali e preso atto della illegittima previsione contrattuale in punto di interessi (indeterminati), di anatocismo in violazione dell'art. 1283 c.c. e di c.m.s., non specificamente pattuita, procedeva al ricalcolo del saldo alla chiusura del conto partendo dall'1-01-97, periodo sufficientemente documentato in atti con la produzione di una serie continua di estratti, mentre riteneva inattendibile la ricostruzione per il periodo antecedente ed escludeva pattuizioni usurarie.

Avverso tale decisione ha proposto appello

deducendo la violazione e/o errata applicazione degli artt. 2697 c.c. nella parte in cui il tribunale non procedeva alla ricostruzione integrale del periodo quantomeno dal 1° gennaio 1982, cui si riferivano gli estratti conto e gli scalari versati in causa, tenuto conto che si trattava di un mero ricalcolo di competenze, impregiudicate le operazioni contabili registrate in conto.

Sentenza Ottenuta dall'Avv. Anaura Sorgentone



Si è costituito il Banco \_\_\_\_\_, resistendo all'appello e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.

### MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

L'appello deve trovare accoglimento nei termini che seguono.

Va premesso che le parti non hanno proposto impugnazione avverso il capo della sentenza che individuava le poste nulle da espungere (interessi ultralegali, anatocismo, c.m.s., spese), escludendo invece un fenomeno di usura, e non verificava le eventuali rimesse solutorie, stante la genericità della relativa eccezione.

L'unico motivo di censura attiene all'applicazione dell'onere della prova del soggetto che agisca in ripetizione di indebito nei confronti della banca, tenuto a produrre, oltre al titolo, la serie continua di estratti necessari alla ricostruzione del conto (v. Cass. Civ. sez. I, n. 18487/18, secondo la quale l'onere di provare l'avvenuta esecuzione del pagamento che si assume indebito e la mancanza di valida causa incombe su colui che agisce in ripetizione, in conformità alla regola generale di cui all'art. 2697 c. 1 c.c.; cfr. sez. VI-I, 23-10-2017 n. 24948: *“Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida*



*“causa debendi”, sicchè il medesimo ha l’onere di documentare l’andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somma non dovute”).*

E’ però opportuno richiamare l’insegnamento della Suprema Corte in tema di onere della prova offerto dalla sentenza n. 11543/19, secondo il quale l’onere della produzione integrale degli estratti conto è assolto anche mediante il ricorso ad altri elementi rappresentativi dell’andamento del conto, il quale, pur essendo unitario, non deve essere esaminato alla luce di criteri rigidi e massimalistici e ben può essere esaminato alla luce di una consulenza tecnica percipiente (cfr. n. 31187/18; per l’idoneità anche degli estratti conto incompleti v. n. 14074/18: *“tuttavia non è men vero che non è vietato al giudice del merito (come evidenziato da Cass. n. 5091/16) svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio. In tal caso la tematica si riduce alla verifica di attendibilità dell’esito della c.t.u., che è come tale una questione di fatto ... è del resto consentito derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative quando l’accertamento di determinate situazioni di fatto, o il loro sviluppo effettuale, possa effettuarsi con l’ausilio di speciali cognizioni tecniche (cfr. tra le tante Cass. n. 3191/06, Cass. n. 10202/08) ... pur essendosi*



*trattato di criterio indiretto, come sostenuto dalla ricorrente e riconosciuto dallo stesso tribunale, il percorso logico utilizzato per ricostruire il saldo del conto corrente non può considerarsi manifestamente incongruente o implausibile, tanto da risolversi in una falsa applicazione di norme di legge, essendosi trattato di metodo di calcolo basato sulla rielaborazione dei numeri debitori indicati nei prospetti trimestrali di liquidazione delle competenze e dunque su un criterio matematico avente come base di partenza l'analisi di dati effettivi risultanti dai documenti depositati").*

Nella specie, l'appellante ha insistito sull'utilizzo del saldo risultante dagli scalari nei periodi non documentati dagli estratti conto e sulla possibilità di *saltare* i periodi non assistiti da idonea documentazione, da ricongiungere al successivo saldo documentato con pregiudizio per il solo correntista.

Il motivo è fondato.

Il c.t.u. analizzava gli estratti conto depositati dal 1°/01/87 e gli scalari dal 1981 (il conto era stato pacificamente aperto nel 1974), indicando quelli mancanti e concludendo che, sulla base delle carenze documentali riscontrate, solo dal 1° gennaio 1997 poteva essere raggiunto un periodo di osservazione che consentisse una valutazione in continuità delle rappresentazioni contabili prodotte. Così stabilito l'arco temporale della ricostruzione, l'ausiliario calcolava il saldo depurato dalle poste



illegittime, comprensivo degli interessi attivi sul nuovo saldo, e separatamente l'ammontare della c.m.s.

Richiamato a fornire chiarimenti sull'annotazione di calcolo approssimativo per gli anni antecedenti, il c.t.u. precisava che: l'anno per cui risultavano completamente assenti gli scalari era il 1992, per il IV trimestre 1988 e per il II trimestre 1991 non era stato possibile individuare l'importo delle competenze addebitate e per il I trimestre 1991 e l'intero anno 1992, essendo presenti gli estratti conto, era possibile determinare l'importo complessivamente addebitato per interessi, c.m.s. e spese, ma non era possibile distinguere le singole componenti.

La stima approssimativa indicata dal c.t.u. consiste dunque nel fatto che per tutto l'anno 1992 non era possibile scindere le competenze in quota interessi, c.m.s. e spese e che per il IV trimestre 1988 e per il II trimestre 1991 non si era proceduto ad alcuno scorporo, non disponendo di alcun dato circa le competenze addebitate.

Si tratta, come è agevole intuire, di procedere ad una ricostruzione indiretta degli interessi passivi, ai tassi indicati dal giudice, senza applicazione di capitalizzazione trimestrale e senza c.m.s. e oneri, assolutamente attendibile, visto che sono ferme le operazioni sulle quali è svolta; la circostanza che per due trimestri non si sia proceduto ad alcuno scorporo non incide sulla ricostruzione precedente e quella

Sentenza Ottenuta Dall'Avv. Anrea Sorgentone





successivamente riconciliata con criteri neppure oggetto di contestazione sulla metodologia usata, come precisato dal c.t.u. in sede di risposta alle osservazioni (cfr. n. 11543/19 cit.: “... *l’incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote sul correntista, su cui grava l’onere della prova degli indebiti pagamenti, sicchè, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (cfr. in tema Cass. 28 novembre 2018 n. 30822). Questo non esclude, tuttavia, che lo stesso correntista possa fornire puntuali elementi di prova atti a dar ragione del pregresso andamento del conto, così da consentirne la ricostruzione per il periodo non documentato dagli estratti*”; v. anche Cass. n. 330/20).

La rielaborazione del saldo così ottenuto consentiva di accertare l’importo di euro 240.134,01 a favore del correntista, oltre ad euro 24.846,64 a titolo di c.m.s. illegittimamente addebitate.

Fermo il criterio di rideterminazione (espunzione delle poste nulle, ricalcolo degli interessi passivi corretti e degli interessi attivi sul nuovo saldo, separata quantificazione degli importi addebitati a titolo di c.m.s.), che non è stato censurato dalla banca, il Banco di Sardegna s.p.a., sulla cui posizione di subentrante alla Banca di Sassari nel rapporto in oggetto non si è fatta questione, deve essere condannato al pagamento in favore d  
della complessiva somma di euro 264.980,65, oltre interessi dalla domanda.



Versandosi in ipotesi di saldo attivo, la posizione di fideiussore non costituitosi nel presente grado, non assume rilievo neppure in termini di contraddittorio, non avendo la medesima titolo per percepire alcuna restituzione di indebito, che non allegava di aver pagato, e stante l'intangibilità delle nullità dichiarate.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo al valore medio del relativo scaglione, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:

- 1) in accoglimento dell'appello proposto da  
avverso la sentenza n. 989/17 del Tribunale di Sassari, condanna  
il Banco c , in persona del legale rappresentante,  
al pagamento in favore c della complessiva  
somma di euro 264.980,65, oltre interessi dalla domanda;
- 2) condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante delle  
spese processuali, che liquida in euro 14.698,50, di cui euro  
13.560,00 per compensi, oltre quanto dovuto per legge, da  
distrarre in favore dell'avv. Andrea Sorgentone, che si è  
dichiarato antistatario.

Così deciso in Sassari il 12-03-2020

Il Presidente rel.



Sentenza n. 99/2020 pubbl. il 19/03/2020  
RG n. 60/2018

Dot. Maria Teresa Spanu

Sentenza ottenuta dall'avv. Andrea Sorgentone

